

D.C.G. 31 luglio 1941 ⁽¹⁾.

Controllo preventivo obbligatorio dei sieri anticangrenoso e antiperitonitico e delle anatossine tetanica e stafilococcica.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1942, n. 12.

1. La produzione a scopo di vendita dei seguenti prodotti:

- a) siero anticangrenoso;
- b) siero antiperitonitico;
- c) anatossina tetanica;
- d) anatossina stafilococcica;

è sottoposta al controllo preventivo dello Stato, ai sensi degli artt. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ^{\(2\)}](#), e 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407 ⁽³⁾.

[\(2\)](#) Riportato al n. B/II.

[\(3\)](#) Riportato al n. G/I.

2. Il controllo è esteso ai prodotti, di cui all'articolo precedente, fabbricati all'estero, a meno che il controllo non sia stato già eseguito nel Paese di produzione con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali. In questo ultimo caso, però, il Ministero dell'interno ⁽⁴⁾ può avvalersi della facoltà concessagli dal secondo comma dell'art. 181 del precitato testo unico delle leggi sanitarie ⁽²⁾.

[\(4\)](#) Ora, Ministero della sanità.

[\(2\)](#) Riportato al n. B/II.

3. Gli istituti di produzione, prima di mettere in commercio qualsiasi partita dei prodotti indicati all'art. 1, dovranno chiedere con domanda diretta al Ministero dell'interno ⁽⁴⁾, e presentata al prefetto della Provincia, che ne sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto di sanità pubblica.

Alla domanda, da farsi in bollo, dovrà unirsi la quietanza comprovante il versamento nella Sezione della Tesoreria provinciale, a disposizione dell'Istituto di sanità pubblica, delle somme necessarie al rimborso delle spese di controllo determinate nella misura seguente:

- 1) per il siero anticangrenoso, L. 300;
- 2) per il siero antiperitonitico, L. 300;
- 3) per l'anatossina tetanica, L. 600;
- 4) per l'anatossina stafilococcica, L. 600;

salva ed impregiudicata la facoltà del Ministero dell'interno ⁽⁴⁾ di richiedere somme maggiori, quando, per particolari circostanze, le operazioni di controllo importino spese superiori a quelle indicate ⁽⁵⁾.

(4) Ora, Ministero della sanità.

(4) Ora, Ministero della sanità.

(5) Per la tariffa attualmente in vigore, vedi il [D.M. 5 settembre 1947](#), riportato al n. G/VII.

4. Il prefetto ⁽⁶⁾, ricevuta la domanda, disporrà per il prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407 ⁽³⁾, e per il loro immediato invio all'Istituto di sanità pubblica.

In base ai risultati favorevoli delle analisi, il Ministero autorizzerà la vendita di ciascuna partita dei prodotti controllati, e richiederà l'apposizione, sui recipienti che li contengono, delle indicazioni prescritte dall'art. 6 del regolamento succitato.

(6) Ora, il medico provinciale.

(3) Riportato al n. G/I.

5. Per i prodotti, di cui all'art. 1, fabbricati all'estero, gli istituti richiedenti dovranno nella domanda al prefetto fornire, oltre alle indicazioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407 ⁽³⁾, anche la prova che i prodotti sono stati controllati all'estero, con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali.

Per i prodotti che si introducono nel Regno già distribuiti in dose, ogni recipiente porterà il contrassegno del controllo ufficiale ed un numero d'ordine progressivo, apposto dall'istituto produttore al fine di accertare prontamente la provenienza di ciascuna dose.

Della distribuzione in dosi sarà presa nota negli appositi registri nei modi indicati dagli artt. 15, 16 e 18 del regolamento citato.

[\(3\)](#) Riportato al n. G/I.

6. Per i prodotti fabbricati all'estero, dove non esiste il controllo di Stato, l'Istituto richiedente dovrà indicare nella domanda corredata dalla quietanza dell'eseguito pagamento di cui all'articolo 3, il luogo dove si obbliga a depositare i prodotti importati, in guisa che ogni partita di questi possa sempre essere sottoposta al controllo obbligatorio, che sarà fatto nello stesso modo e con gli stessi aggravii dei prodotti nazionali corrispondenti.

7. Il prefetto [\(6\)](#) provvede all'istruttoria delle domande indicate all'art. 3. Accertato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento 18 giugno 1905, numero 407 [\(3\)](#), invia le istanze al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) [\(4\)](#) con informazioni intorno al funzionamento, in linea tecnica, dell'istituto richiedente. Provvede ugualmente all'istruttoria delle domande, di cui all'art. 6, disponendo il prelevamento dei campioni ed il loro invio all'Istituto di sanità pubblica nei modi indicati dall'art. 4.

[\(6\)](#) Ora, il medico provinciale.

[\(3\)](#) Riportato al n. G/I.

[\(4\)](#) Ora, Ministero della sanità.

8. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1941.
